

**DECISIONE (UE, Euratom) 2019/1963 DELLA COMMISSIONE****del 17 ottobre 2019****che stabilisce le norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda i contratti di appalto classificati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106,

vista la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione <sup>(1)</sup>,vista la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE <sup>(2)</sup>,vista la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea <sup>(3)</sup>,

previa consultazione del gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione a norma dell'articolo 41, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/444,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 41, 42, 47 e 48 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 prevedono che siano stabilite disposizioni più dettagliate a integrazione e supporto del capo 6 della medesima decisione mediante norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per disciplinare aspetti quali la procedura di appalto, la conclusione di contratti classificati, il nulla osta di sicurezza delle imprese, il nulla osta di sicurezza del personale, le visite e la trasmissione e il trasporto delle informazioni classificate UE (ICUE).
- (2) La decisione (UE, Euratom) 2015/444 stabilisce che l'attuazione dei contratti classificati avvenga in stretta collaborazione con l'autorità di sicurezza nazionale, l'autorità di sicurezza designata o qualsiasi altra autorità competente degli Stati membri interessati. Gli Stati membri hanno convenuto di provvedere affinché qualsiasi soggetto sotto la loro giurisdizione che può ottenere o produrre informazioni classificate provenienti dalla Commissione sia in possesso di un nulla osta di sicurezza adeguato e sia in grado di assicurare la protezione di sicurezza del livello adeguato, equivalente a quella accordata dalle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea per proteggere le informazioni classificate UE che recano un contrassegno di classifica corrispondente, secondo quanto previsto dall'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (2011/C 202/05) <sup>(4)</sup>.
- (3) Il Consiglio, la Commissione e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno convenuto di garantire la massima coerenza nell'applicazione delle norme di sicurezza relative alla protezione delle ICUE tenendo conto allo stesso tempo delle loro specifiche esigenze istituzionali e organizzative, conformemente alle dichiarazioni allegate al verbale della sessione del Consiglio in cui è stata adottata la decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(5)</sup> sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.
- (4) Le norme di attuazione della Commissione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda i contratti classificati dovrebbero pertanto garantire anche la massima coerenza e tenere conto degli orientamenti sulla sicurezza industriale approvati dal comitato per la sicurezza del Consiglio il 13 dicembre 2016 e degli articoli 7 e 22 della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (5) Il 4 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione <sup>(7)</sup> che abilita il membro della Commissione responsabile per le questioni di sicurezza ad adottare, a nome della Commissione e sotto la sua responsabilità, le norme di attuazione a norma dell'articolo 60 della decisione (UE, Euratom) 2015/444.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

<sup>(5)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

<sup>(7)</sup> Decisione della Commissione, del 4 maggio 2016, relativa alla delega di poteri in materia di sicurezza [C(2016) 2797 final].

